

EUROPA > EUR-Lex Pagina iniziale > Ricerca semplice > Risultati della ricerca > Nota bibliografica

61990J0006

[Link permanente](#) (per i bookmark)

Dati complementari: Lingue e formati disponibili Testo (doppia visualizzazione)

GO

< Nota bibliografica 3 di 4 >

Titolo e riferimento

Sentenza della Corte del 19 novembre 1991.

Andrea Francovich e altri contro Repubblica italiana.

Domande di pronuncia pregiudiziale: Pretura di Vicenza e Pretura di Bassano del Grappa - Italia.

Mancata attuazione di una direttiva - Responsabilità dello Stato membro.

Cause riunite C-6/90 e C-9/90.

raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-05357

edizione speciale svedese pagina I-00435

edizione speciale finlandese pagina I-00467

Testo

[html](#)

Lingua facente fede

▶ italiano

Date

del documento: 19/11/1991

della domanda: 08/01/1990

Classificazione

- ▶ **Codice repertorio giurisprudenza:**
 - B-20.02.01 Comunità economica europea / Comunità europea / Atti delle istituzioni / Direttive / Effetto diretto**
 - B-15.02 Comunità economica europea / Comunità europea / Politica sociale / Salvaguardia dell'occupazione e tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro**
 - A-03.02.00 L'ordinamento giuridico comunitario / Diritto comunitario e diritto interno / Attuazione del diritto comunitario nell'ordinamento giuridico interno / In generale**
 - A-03.02.00 L'ordinamento giuridico comunitario / Diritto comunitario e diritto interno / Attuazione del diritto comunitario nell'ordinamento giuridico interno / In generale**
- ▶ **Argomento:**
 - disposizioni sociali

Altre informazioni

- ▶ **Autore:**
Corte di giustizia delle Comunità europee
- ▶ **Forma:**
sentenza
- ▶ **Informazioni complementari:**
causa riunita : 61990J0009

Procedimento

- ▶ **Tipo di procedimento:**
Domanda pregiudiziale
- ▶ **Parte ricorrente:**
.....
- ▶ **Parte convenuta:**
.....
- ▶ **Osservazioni:**
Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica Federale Tedesca, Commissione, Stati membri, Istituzioni
- ▶ **Nazionalità delle parti:**
Italia
- ▶ **Giudice relatore:**
Rodríguez Iglesias
- ▶ **Avvocato generale:**
Mischo
- ▶ **Giudice a quo:**
** AFFAIRE 9/1990 **
A9 Pretura di Bassano del Grappa, Sezione lavoro, ordinanza del 30/12/1989
A9 Pretura di Vicenza, Sezione lavoro, ordinanza del 09/07/1989 10/07/1989 (1186/89)

Dottrina

- ▶ **Dottrina relativa alla sentenza:**
Prechal, Sacha: Onrechtmatige (niet) wetgeving : nu procederen !, Nederlands juristenblad 1991 p.1138-1139
X: Damages for Non-Implementation, Business Law Brief 1991 August p.4-5
Barav, Ami: Damages against the State for Failure to Implement EC Directives, New Law Journal 1991 p.1584-1585 + 1604
Barav, Ami: La Semaine juridique - édition générale 1991 II 21783
Simon, Denys: Une étape décisive dans la protection des droits des justiciables communautaires : la responsabilité des Etats membres en cas de non-transposition des directives, Europe 1991 Décembre Chron. p.1-3
Hanft, James E.: Francovich and Bonifaci v. Italy: EEC Member State Liability for Failure to Implement Community Directives, Fordham International Law Journal 1991-92 p.1237-1274
Barents, R.: Lidstaten schadeplichtig bij niet uitvoering richtlijnen, Euridica 1991 n° 10 p.3-4
Fischer, Hans Georg: Staatshaftung nach Gemeinschaftsrecht, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 1992 p.41-44
Dubouis, Louis: La responsabilité de l'Etat pour les dommages causés aux particuliers par la violation du droit communautaire, Revue française de droit administratif 1992 p.1-9
Gilliams, Hans: Overheidsaansprakelijkheid bij schending van Europees gemeenschapsrecht, Rechtskundig weekblad 1991-92 p.877-880

- Le Mire, Pierre: L'actualité juridique ; droit administratif 1992 p.145-149
- Prétot, Xavier: Non-transposition d'une directive et responsabilité de l'Etat, Revue de jurisprudence sociale 1992 p.21-24
- Mok, M.R.: TVVS ondernemingsrecht en rechtspersonen 1992 p.56-57
- Simon, Denys: Une étape décisive dans la protection des droits des justiciables communautaires : la responsabilité des Etats membres en cas de non-transposition des directives, La Semaine juridique - édition entreprise 1992 I 123
- Auby, Jean-Bernard: Observations sur certaines conséquences de la non-transposition des directives communautaires, Droit administratif 1992 p.1-3
- Meier, Gert: Recht der internationalen Wirtschaft 1992 p.245-246
- Brealey, Mark: The Liability of the State in Damages for Breach of Community Law, European Business Law Review 1992 p.39-40
- Te Boekhorst, Paul: Duty of Member States to Implement Directives, European Taxation 1992 p.179-182
- Orlandi, Maurizio: Responsabilità dello Stato membro per danni derivanti ai cittadini dal mancato recepimento di una direttiva comunitaria, Giurisprudenza di merito 1992 p.456-459
- Bracke, N.E.: Regelmaat 1992 p.9-11
- Schlemmer-Schulte, Sabine ; Ukrow, Jörg: Haftung des Staates gegenüber dem Marktbürger für gemeinschaftsrechtswidriges Verhalten, Europarecht 1992 p.82-95
- Hailbronner, Kay: Staatshaftung bei säumiger Umsetzung von EG-Richtlinien, Juristenzeitung 1992 p.284-289
- Vallejo Lobete, Ernesto: La responsabilidad de los Estados por la violación de la normativa comunitaria, Gaceta Jurídica de la C.E. y de la Competencia - Boletín 1992 nº 71 p.15-23
- Parker, Kenneth: State Liability in Damages for Breach of Community Law, The Law Quarterly Review 1992 p.181-186
- Schockweiler, Fernand: La responsabilité de l'autorité nationale en cas de violation du droit communautaire, Revue trimestrielle de droit européen 1992 p.27-50
- Barone, Anselmo ; Pardolesi, Roberto: Il fatto illecito del legislatore, Il Foro italiano 1992 IV Col.146-150
- Ponzanelli, Giulio: L'Europa e la responsabilità civile, Il Foro italiano 1992 IV Col.150-154
- Carnelutti, A.: L'arrêt "Francovich Bonifaci". L'obligation des Etats membres de réparer les dommages causés par les violations du droit communautaire, Revue du marché unique européen 1992 nº 1 p.187-192
- Brennkmeijer, A.F.M.: Het Francovich-arrest, Nederlands juristenblad 1992 p.256-259
- Betlem, G. ; Rood, E.: Frankovich-aansprakelijkheid, Nederlands juristenblad 1992 p.250-255
- Ter Kuile, B.H.: De invloed van Francovich op Nederlandse wetgeving en bestuur, Nederlands tijdschrift voor bestuursrecht 1992 p.113-120
- Ter Kuile, B.H.: Francovich en het Nederlandse belastingrecht, Weekblad voor fiscaal recht 1992 p.615-625
- Wattel, Peter: Het spectaculaire trio Emmott, Francovich & Bonifaci, Weekblad voor fiscaal recht 1992 p.626-635
- Duffy, Peter: Damages against the State: A New Remedy for Failure to Implement Community Obligations, European Law Review 1992 p.133-138
- Boch, Christine ; Lane, Robert: Damages from the Crown for Breach of Community Law, The Scots Law Times 1992 p.145-148
- Schlemmer-Schulte, Sabine ; Ukrow, Jörg: EG-Richtlinien: Haftung der Mitgliedstaaten für vertragswidriges Verhalten, Recht der internationalen Wirtschaft 1992 p.411-412
- D'Sa, Rose: State Liability for Breaches of EC Law, The Law Society's Gazette 1992 nº 18 p.27-28 + p.31
- Smith, Helen: The Francovich Case: State Liability and the Individual's Right to Damages, European Competition Law Review 1992 p.129-132
- Karl, Joachim: Die Schadensersatzpflicht der Mitgliedstaaten bei Verletzungen des Gemeinschaftsrechts, Recht der internationalen Wirtschaft 1992 p.440-448
- Barry, Eillis: The Insolvency Directive and the Liability of a Member State to Make Good Damage to Individuals Caused by a Breach of Community, Irish Law Times and Solicitors' Journal 1992 p.126-127
- Kuiper, M.A.P.: Terugwerkende kracht van resoluties en schadevergoedingsplicht, Weekblad voor

fiscaal recht 1992 p.779-786

Triantafyllou, Dimitris: Haftung der Mitgliedstaaten für Nichtumsetzung von EG-Recht - Zur Europäisierung des Staatshaftungsrechts -, Die öffentliche Verwaltung 1992 p.564-571

Martínez Lage, Santiago: La responsabilidad de la Administración por incumplimiento del Derecho comunitario (la sentencia Francovich), Gaceta Jurídica de la C.E. y de la Competencia - Boletín 1992 nº 74 p.1-3

Pellisé, Cristina: Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista Jurídica de Catalunya 1992 p.859-862

Cafagno, Maurizio: Ordinamento comunitario e responsabilità per lesione di interessi legittimi, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 1992 p.147-163

Russo Spina, Francesco: La Corte di giustizia ridefinisce la responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto comunitario, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 1992 p.163-174

Ossenbühl, Fritz: Der gemeinschaftsrechtliche Staatshaftungsanspruch, Deutsches Verwaltungsblatt 1992 p.993-998

Häde, Ulrich: Staatshaftung für legislatives Unterlassen, Bayerische Verwaltungsblätter 1992 p.449-456

Cartabia, Maria: Omissioni del legislatore, diritti sociali e risarcimento dei danni. (A proposito della sentenza "Francovich" della Corte di giustizia delle Comunità europee), Giurisprudenza costituzionale 1992 p.505-519

Constantinesco, Vlad: Chronique de jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Institutions et ordre juridique communautaire, Journal du droit international 1992 p.426-430

Szysczak, Erika: European Community Law: New Remedies, New Directions?, The Modern Law Review 1992 p.690-697

Pieper, Stefan Ulrich: Mitgliedstaatliche Haftung für die Nichtbeachtung von Gemeinschaftsrecht, Neue juristische Wochenschrift 1992 p.2454-2459

Downie, Gordon H.: New Right to Damages in Community Law, The Journal of the Law Society of Scotland 1992 p.424-426

Gillies, Dorothy A.: Individuals and E.E.C. Directives, The Juridical Review 1992 p.283-286

Mori, Paola: Novità in tema di tutela dei singoli nei confronti dello Stato inadempiente a direttive comunitarie: il caso Francovich e Bonifaci, Giustizia civile 1992 II p.513-526

Cumming, George: Andrea Francovich v. The Italian Republic; Danila Bonifaci et al. v. The Italian Republic, The Journal of Business Law 1992 p.610-614

Nettesheim, Martin: Gemeinschaftsrechtliche Vorgaben für das deutsche Staatshaftungsrecht, Die öffentliche Verwaltung 1992 p.999-1005

Temple Lang, John: New Legal Effects Resulting from the Failure of States to Fulfil Obligations Under European Community Law: The Francovich Judgment, Fordham International Law Journal 1992-93 p.1-52

Campana, Aldo ; Dal Ferro, Alberto: La responsabilità dello Stato per la violazione degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario alla luce della sentenza Francovich, Rivista di diritto europeo 1992 p.313-332

Dänzer-Vanotti, Wolfgang: Unzulässige Rechtsfortbildung des Europäischen Gerichtshofs, Recht der internationalen Wirtschaft 1992 p.733-742

Prechal, Sacha: Nemesis Actualeitenkatern 1992 nº 1 p.9-12

Orlandi, Maurizio: In tema di mancato recepimento delle direttive CEE: la responsabilità patrimoniale per "omessa legislazione", L'Italia e l'Europa 1992 nº 30 p.239-245

Carducci, Michele: L'interpretazione dell'art. 177 del Trattato CEE come "oggetto" e "fattore di condizionamento" del sindacato di costituzionalità, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 1992 p.107-117

Caiola, Antonio: Una sentenza controversa in tema di rapporti fra diritto interno ed ordinamento comunitario con riferimento ai diritti fondamentali, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 1992 p.119-140

Caranta, Roberto: La responsabilità oggettiva dei pubblici poteri per violazioni del diritto comunitario, Giurisprudenza italiana 1992 I Sez.I Col.1169-1186

Romagnoli, Gianluca: Direttive inattuato: dalla "diretta applicabilità" al "risarcimento del danno", Il Foro padano 1992 I Col.357-363

Eilmansberger, Thomas ; Erhart, Michael: Staatshaftung - Ein neuer Weg zur Durchsetzung des

- EG-Rechts, Ecolex 1992 p.213-217
- Pavlopoulos, Prokopis V.: Opseis tou dikaiomatos dikastikis prostasias ypo to fos tou evropaïkou koinotikou dikaiou, Dioikitiki Diki 1992 p.989-995
- Bebr, Gerhard: Common Market Law Review 1992 p.557-584
- Curtin, D.: De rechtstreekse werking van richtlijnen, S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 1993 p.87-101
- Steiner, Josephine: From Direct Effects to Francovich: Shifting Means of Enforcement of Community Law, European Law Review 1993 p.3-22
- Prieß, Hans-Joachim: Die Haftung der EG-Mitgliedstaaten bei Verstößen gegen das Gemeinschaftsrecht, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 1993 p.118-125
- Ross, Malcolm: Beyond Francovich, The Modern Law Review 1993 p.55-73
- Geiger, Jutta: Die Entwicklung eines europäischen Staatshaftungsrechts. Das Francovich-Urteil des EuGH und seine Folgen, Deutsches Verwaltungsblatt 1993 p.465-474
- Huglo, Jean-Guy: La responsabilité de l'Etat pour violation de ses obligations communautaires: l'arrêt Francovich du 19 novembre 1991, Tendances actuelles et évolution de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes: suivi annuel (Ed. Institut européen d'administration publique - Maastricht) 1993 Vol.1 p.75-84
- Caranta, Roberto: Governmental Liability after Francovich, The Cambridge Law Journal 1993 p.272-297
- Larzul, Tanneguy: La responsabilité de l'Etat du fait de la violation de ses obligations communautaires, Les petites affiches 1993 n° 93 p.32-36
- Arts, Dirk: Het gemeenschapsrechtelijke beginsel van de aansprakelijkheid van de Lid-Staten wegens schending van het Gemeenschapsrecht: Het Francovich arrest en zijn toepassing in de Belgische rechtsorde, Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht 1993 p.495-510
- Antoniolli Deflorian, Luisa: Francovich e le frontiere del diritto europeo, Giurisprudenza italiana 1993 I Sez.I Col.1585-1597
- Craig, P.P.: Francovich, Remedies and the Scope of Damages Liability, The Law Quarterly Review 1993 p.595-621
- Van Gerven, Walter: Bescherming van individuele rechten op basis van normatieve aansprakelijkheid in het Europese gemeenschapsrecht, Tijdschrift voor privaatrecht 1993 p.5-35
- Ewert, Daniel: Schadensersatzpflicht der Bundesrepublik bei Verletzung des europäischen Gemeinschaftsrechts. Staatshaftung bei Nichtumsetzung von EG-Richtlinien und Verstößen gegen den EWG-Vertrag?, Recht der internationalen Wirtschaft 1993 p.881-887
- Bok, A.J.: Het Francovich-arrest en onrechtmatige wetgeving naar Nederlands recht, Tijdschrift voor privaatrecht 1993 p.37-59
- Coppel, Jason: Individual Enforcement of Community Law: The Future of the Francovich Remedy, EU Working Paper Law 1993 n° 93/6 p.1-45
- Mouameletzi, Eftychia K.: I eftyni tou kratous gia paraviasi tou koinotikou dikaiou kai to dikaioma apozimiosis ton idioton (Scholiasmos tis apofasis DEK Francovich tis 19.11.1991, ypoth. C-6 kai C-9/90), Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 1993 p.371-402
- Van Gerven, Walter: De normatieve en rechterlijke aansprakelijkheid naar Europees en Belgisch recht, Recht Halen uit Aansprakelijkheid. Postuniversitaire cyclus Willy Delva 1992-1993 (Ed. Mys & Breesch - Gent) 1993 p.395-411
- Bobke-von Camen, Manfred ; Veit, Susanne: Urteile des Europäischen Gerichtshofs aus dem Kreuzfeuer der Kritik, Recht der Arbeit 1993 p.333-340
- Plaza Martín, Carmen: Furthering the Effectiveness of EC Directives and the Judicial Protection of Individual Rights Thereunder, International and Comparative Law Quarterly 1994 p.26-54
- Tatham, Allan: Les recours contre les atteintes portées aux normes communautaires par les pouvoirs publics en Angleterre, Cahiers de droit européen 1993 p.597-630
- Huglo, Jean-Guy: The Liability of the State for Breaching its Obligations under Community Law: The Francovich Judgment of 19 November 1991, Current Trends and Developments in the Case-Law of the Court of Justice of the European Communities: Annual Review (Ed. European Institute of Public Administration - Maastricht) 1994 Vol.1 p.73-82
- Van der Burg, F.H.: Nederlandse jurisprudentie ; Administratiefrechtelijke beslissingen 1994 n° 482
- Van Gerven, Walter: Non-contractual Liability of Member States, Community Institutions and Individuals for Breaches of Community Law with a View to a Common Law for Europe, Maastricht

- Journal of European and Comparative Law 1994 p.6-40
- Gellermann, Martin: Staatshaftung und Gemeinschaftsrecht - Nochmals zum Francovich-Urteil des EuGH -, Europarecht 1994 p.342-358
- Mangione, Gabriella: La responsabilità da "illecito legislativo comunitario" e il "legislative Unrecht" nella Repubblica federale di Germania, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 1994 p.935-955
- Uecker, Rolf: Francovich and Beyond: A German Perspective, European Business Law Review 1994 p.286-291
- Fernández Martín, José María: El principio de tutela judicial efectiva de los derechos subjetivos derivados del Derecho Comunitario. Evolución y alcance, Revista de Instituciones Europeas 1994 p.845-894
- Nori, Glauco: La responsabilità "comunitaria" dello Stato tra diritti soggettivi e interessi legittimi, Ordinamento comunitario e pubblica amministrazione - Dall'atto unico europeo al trattato sull'unione - a cura di Alberto Massera (Ed. il Mulino - Bologna) 1994 p.193-206
- Flynn, Leo: Francovich in the National Courts, Irish Law Times and Solicitors' Journal 1995 p.16-18
- Huff, Martin W.: Francovich oder was hat der Bürger von der Gemeinschaft?, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 1995 p.161
- Zenner, Martin: Die Haftung der EG-Mitgliedstaaten für die Anwendung europarechtswidriger Rechtsnormen, Europarecht Völkerrecht Bd. 54 - Studien und Materialien (Ed. VVF - München) 1995 320 p.
- Van Oevelen, A.: De materiële voorwaarden voor de aansprakelijkheid van de staat voor de niet-uitvoering van zijn regelgevende bevoegdheid: een vergelijking tussen de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie en die van het Hof van Cassatie, Publiek recht, ruim bekeken. Opstellen aangeboden aan Prof. J. Gijssels (Ed. Maklu - Antwerpen) 1995 p.429-431 + p.434-444
- Mure, James: From Francovich to Biggs : Time-Limits, Legal Certainty and Rights under European Community Law, Journal of the Law Society of Scotland 1995 p.417-421
- Tomuschat, Christian: Das Francovich-Urteil des EuGH - Ein Lehrstück zum Europarecht, Festschrift für Ulrich Everling (Ed. Nomos Verlagsgesellschaft - Baden-Baden) 1995 Bd.2 p.1585-1609
- Henrichs, Christoph: Haftung der EG-Mitgliedstaaten für Verletzung von Gemeinschaftsrecht, Nomos Universitätsschriften - Recht (Ed. Nomos Verlagsgesellschaft - Baden-Baden) 1995 206 p.
- Feenstra, S.: Schadeplichtigheid lidstaten bij schending gemeenschapsrecht, Euridica 1995 n° 7 p.8-9
- Cornils, Matthias: Der gemeinschaftsrechtliche Staatshaftungsanspruch, Nomos Universitätsschriften - Recht (Ed. Nomos Verlagsgesellschaft - Baden-Baden) 1995 360 p.
- García de Enterría, Eduardo: Reflexión sobre la constitucionalización de las medidas cautelares en el contencioso-administrativo, Monografías Civitas - La batalla por las medidas cautelares (Ed. Civitas - Madrid) 1995 p.273-304
- Tagaras, H.: La responsabilité étatique pour les dommages causés aux particuliers du fait de violations du droit communautaire, Revue hellénique de droit international 1995 p.147-163
- Van Gerven, Walter: Non-contractual Liability of Member States, Community Institutions and Individuals for Breaches of Community Law with a View to a Common Law for Europe, Remedies and Sanctions for the Enforcement of Community Law (Ed. Bundesanzeiger - Köln) 1996 p.29-54
- Spink, Paul: Brasserie du Pêcheur: Defining the Boundaries of State Liability for Breach of Community Law, The Journal of the Law Society of Scotland 1996 p.355-358
- Jaag, Tobias: Die Francovich-Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Die Haftung der EG-Mitgliedstaaten für die Verletzung von Gemeinschaftsrecht, Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht 1996 p.505-526
- Wehlau, Andreas: Die Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaft zur Staatshaftung der Mitgliedstaaten nach Gemeinschaftsrecht. Ein Beitrag zur Funktion des Gerichtshofes im Rechtssystem der Gemeinschaft, Juristische Schriftenreihe Bd.90 1996 167 p.
- Cahill, Dermot: European Law - New Developments in Determining Criteria for Member State Liability, Dublin University Law Journal 1996 p.167-186
- Seltenreich, Stephan: Die Francovich-Rechtsprechung des EuGH und ihre Auswirkungen auf das deutsche Staatshaftungsrecht, Konstanzer Schriften zur Rechtswissenschaft 1997 Bd.112 276 p.
- Geiger, Jutta: Der gemeinschaftsrechtliche Grundsatz der Staatshaftung, Nomos

- Universitätsschriften 1997 194 p.
- Smith, Fiona ; Woods, Lorna: Causation in Francovich: The Neglected Problem, *International and Comparative Law Quarterly* 1997 p.925-941
- Trifone, Luca: La responsabilità degli Stati in diritto comunitario: le sentenze nelle cause "Brasserie du Pêcheur", "Factortame III" e "Hedley Lomas", *Diritto comunitario e degli scambi internazionali* 1997 p.63-89
- Diehr, Uwe: Der Staatshaftungsanspruch des Bürgers wegen Verletzung des Gemeinschaftsrechts durch die deutsche öffentliche Gewalt, *Europäische Hochschulschriften Reihe 2 Bd.2210* 1997 300 p.
- Alonso García, Ricardo: Francovich (el amanecer), *La responsabilidad de los Estados miembros por infracción del Derecho comunitario* (Ed. Civitas, SA / Fundación Universidad-Empresa - Madrid) 1997 p.17-26
- Guichot, Emilio: El margen de apreciación como fundamento y como criterio de la responsabilidad por infracción del Derecho comunitario. ¿Una vía adecuada?, *Gaceta Jurídica de la C.E. y de la Competencia - Boletín* 1997 n° 127 p.5-21
- Curtin, D.: *Jurisprudentie publiekrecht met annotaties* (Ed. W.E.J. Tjeenk Willink - Deventer) 1997 p.961-967
- Binia, Cornelia M.: Das Francovich-Urteil des Europäischen Gerichtshofes im Kontext des deutschen Staatshaftungsrechts, *Europäische Hochschulschriften Reihe 2 Bd.2345* 1998 323 p.
- Folz, Hans-Ernst: Die Staatshaftung bei deutschen Verstößen gegen das Europäische Gemeinschaftsrecht, *Liber amicorum: Professor Ignaz Seidl-Hohenveldern* 1998 p.175-199
- Cahill, Dermot: The Citizen, the State and the Continuing Construction of the European Legal Order. *Francovich, Bonifaci and others v. Italy (1991), Leading Cases of the Twentieth Century* 2000 p.425-444
- Koncewicz, Tomasz Tadeusz: A jednak "król moze postepowac blednie": refleksje na marginesie wyroku Trybunalu Sprawiedliwosci w sprawie Francovich, *Studia europejskie* 2001 Vol. VIII p.69-82
- Kecskés, László: A Francovich ítélet, *Európai jog* 2002 p.28-30
- Wurmnest, Wolfgang ; Zwierzchowska, Urszula ; Pappalardo, Fabio ; Schwarzenegger, Peter ; Martin Casals, Miquel ; Cygan, Adam: *Casebook Europäisches Haftungs- und Schadensrecht, Casebooks Entscheidungen des EuGH* 2002 Bd.4 p.56-75
- Marinai, Simone: Aspetti applicativi del principio di responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario, *Diritto comunitario e degli scambi internazionali* 2002 p.689-720
- Kapteyn, Jos: Un pouvoir judiciaire fortement constitué, *Een leven voor Europa : liber amicorum Max Kohnstamm* 2004 p.105-114
- Radermacher, Ludger: Gemeinschaftsrechtliche Staatshaftung für höchstrichterliche Entscheidungen, *Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht* 2004 p.1415-1421
- Säuberlich, Björn-Peter: Staatliche Haftung unter europäischem Einfluss - Die Pflicht zur gemeinschaftsrechtskonformen Auslegung des Amtshaftungsanspruchs bei legislativem Unrecht, *Europarecht* 2004 p.954-971
- Aalto, Pekka: Twelve Years of Francovich in the European Court of Justice: A Survey of the Case-law on the Interpretation of the Three Conditions of Liability, *Enforcing Community law from Francovich to Köbler = Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts von Francovich zu Köbler = La mise en oeuvre du droit communautaire de Francovich à Köbler* 2004 p.59-77
- Malferrari, Luigi: State Liability for Violation of EC Law in Italy : The Reaction of the Corte di Cassazione to Francovich and Future Prospects in Light of its Decision of July 22, 1999, No. 500, *Enforcing Community law from Francovich to Köbler = Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts von Francovich zu Köbler = La mise en oeuvre du droit communautaire de Francovich à Köbler* 2004 p.117-143
- Bernardeau, Ludovic: Le principe consacré par l'arrêt Francovich et le droit administratif français ou "les avancées dans une possible impasse", *Enforcing Community law from Francovich to Köbler = Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts von Francovich zu Köbler = La mise en oeuvre du droit communautaire de Francovich à Köbler* 2004 p.145-152
- Thompson, Rhodri: The Impact of the Francovich Judgment on UK Tort Law, *Enforcing Community law from Francovich to Köbler = Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts von Francovich zu Köbler = La mise en oeuvre du droit communautaire de Francovich à Köbler* 2004 p.165-177

Drexl, Josef: Die gemeinschaftsrechtliche Pflicht zur einheitlichen richtlinienkonformen Auslegung hybrider Rechtsnormen und deren Grenzen, Festschrift für Andreas Heldrich zum 70. Geburtstag 2005 p.67-86

Ruiz-Jarabo Colomer, Damaso: Once Upon a Time - Francovich: From Fairy Tale to Cruel Reality?, The Past and Future of EU Law. The Classics of EU Law Revisited on the 50th Anniversary of the Rome Treaty 2010 p.405-412

Biondi, Andrea: In Praise of Francovich, The Past and Future of EU Law. The Classics of EU Law Revisited on the 50th Anniversary of the Rome Treaty 2010 p.413-417

Baquero Cruz, Julio: Francovich and Imperfect Law, The Past and Future of EU Law. The Classics of EU Law Revisited on the 50th Anniversary of the Rome Treaty 2010 p.418-422

Van den Bergh, Roger: Francovich and its Aftermath: Member State Liability for Breaches of European Law from an Economic Perspective, The Past and Future of EU Law. The Classics of EU Law Revisited on the 50th Anniversary of the Rome Treaty 2010 p.423-430

Relazioni tra i documenti

▶ Trattato:

Comunità economica europea

▶ Pronunce che interessano gli atti:

Interpreta **31980L0987**

▶ Atti citati nella giurisprudenza:

11957E189-L3: N 1 39

31980L0987: N 1 - 28 44 46

31980L0987-A11: N 4

61987J0022: N 4 14

31980L0987-A03: N 7 15 - 20

31980L0987-A04: N 7

61981J0008: N 11 21

31980L0987-A01P1: N 13

31980L0987-A02P1: N 13

31980L0987-A02P2: N 13

31980L0987-A01P2: N 13 14

31980L0987-N1: N 14

31980L0987-A02: N 14

61988J0053: N 14

31980L0987-A04P1: N 16 18

31980L0987-A04P2: N 16 18 20

31980L0987-A04P3: N 16 21

61985J0071: N 17

61985J0286: N 17

31980L0987-A10: N 16 21

31980L0987-A05: N 23 25

61962J0026: N 31

61964J0006: N 31

61977J0106: N 32

61989J0213: N 32

11957E005: N 36

61960J0006: N 36

11951K086: N 36

61975J0060: N 42

61976J0033: N 42

61980J0158: N 42

61982J0199: N 43

► **Seleziona l'insieme dei documenti che citano il presente documento**

Testo

Doppia visualizzazione: **DA DE EN ES FI FR IT NL PT SV**

**Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo**

Parole chiave

++++

1. Atti delle istituzioni - Direttive - Efficacia diretta - Presupposti - Molteplicità di mezzi utilizzabili per conseguire il risultato prescritto - Ininfluenza

(Trattato CEE, art. 189, terzo comma)

2. Politica sociale - Ravvicinamento delle legislazioni - Tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro - Direttiva 80/987/CEE - Artt. da 1 a 5 - Effetti nei rapporti fra lo Stato membro ed i singoli

(Direttiva del Consiglio 80/987/CEE, artt. 1-5)

3. Diritto comunitario - Diritti attribuiti ai singoli - Violazione da parte di uno Stato membro - Obbligo di risarcire il danno causato ai singoli

(Trattato CEE, art. 5)

4. Diritto comunitario - Diritti attribuiti ai singoli - Violazione, da parte di uno Stato membro, dell' obbligo di dare attuazione ad una direttiva - Obbligo di risarcire il danno causato ai singoli - Presupposti - Modalità del risarcimento - Applicazione del diritto nazionale - Limiti

(Trattato CEE, art. 189, terzo comma)

Massima

1. La facoltà, attribuita allo Stato membro destinatario di una direttiva, di scegliere tra una molteplicità di mezzi possibili al fine di conseguire il risultato prescritto dalla medesima non esclude che i singoli possano far valere dinanzi ai giudici nazionali i diritti il cui contenuto può essere determinato con precisione sufficiente sulla base delle sole disposizioni della direttiva.

2. Anche se le disposizioni della direttiva 80/987/CEE, relativa alla tutela dei lavoratori salariati in caso di insolvenza del datore di lavoro, sono sufficientemente precise ed incondizionate per quanto riguarda la determinazione dei beneficiari della garanzia ed il contenuto della garanzia stessa, gli interessati non possono, in mancanza di provvedimenti di attuazione adottati da uno Stato membro entro i termini, far valere tali disposizioni dinanzi ai giudici nazionali, giacché, da un lato, le suddette norme non precisano l' identità di chi è tenuto alla garanzia e, dall' altro, lo Stato non può essere considerato debitore per il solo fatto di non aver adottato entro i termini i provvedimenti di attuazione.

3. La piena efficacia delle norme comunitarie sarebbe messa a repentaglio e la tutela dei diritti da esse riconosciuti sarebbe infirmata se i singoli non avessero la possibilità di ottenere un risarcimento ove i loro diritti siano lesi da una violazione del diritto comunitario imputabile ad uno Stato membro. La possibilità di risarcimento a carico dello Stato membro è particolarmente indispensabile qualora la piena efficacia delle norme comunitarie sia subordinata alla condizione di un' azione da parte dello Stato e, di conseguenza, i singoli, in mancanza di tale azione, non possano far valere dinanzi ai giudici nazionali i diritti loro riconosciuti dal diritto comunitario.

Ne consegue che il principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili è inerente al sistema del Trattato.

L' obbligo degli Stati membri di risarcire tali danni trova il suo fondamento anche nell' art. 5 del Trattato, in forza del quale gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l' esecuzione degli obblighi ad essi derivanti dal diritto comunitario e, quindi, ad eliminare le conseguenze illecite di una violazione del diritto comunitario.

4. Se la responsabilità dello Stato per il risarcimento dei danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili è imposta dal diritto comunitario, i presupposti per l' insorgere di un diritto a risarcimento dipendono dalla natura della violazione del diritto comunitario che è all' origine del danno provocato.

Qualora uno Stato membro violi l' obbligo, ad esso incombente in forza dell' art. 189, terzo comma, del Trattato, di prendere tutti i provvedimenti necessari a conseguire il risultato prescritto da una direttiva, la piena efficacia di questa norma di diritto comunitario esige che sia riconosciuto un diritto a risarcimento ove ricorrano le tre seguenti condizioni: 1) il risultato prescritto dalla direttiva deve implicare l' attribuzione di diritti a favore dei singoli; 2) il contenuto di tali diritti deve potersi individuare sulla base delle disposizioni della direttiva; 3) deve esistere un nesso di causalità tra la violazione dell' obbligo a carico dello Stato e il danno subito dai soggetti lesi.

In mancanza di una disciplina comunitaria, è nell' ambito delle norme del diritto nazionale relative alla responsabilità che lo Stato è tenuto a riparare le conseguenze del danno provocato. Tuttavia, le condizioni, formali e sostanziali, stabilite dalle diverse legislazioni

nazionali in materia di risarcimento dei danni non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano analoghi reclami di natura interna e non possono essere congegnate in modo da rendere eccessivamente difficile o praticamente impossibile ottenere il risarcimento.

Parti

Nei procedimenti riuniti C-6/90 e C-9/90,

aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Pretura circondariale di Vicenza (nel procedimento C-6/90) e dalla Pretura circondariale di Bassano del Grappa (nel procedimento C-9/90) nelle cause dinanzi ad esse pendenti tra

Andrea **Francovich**

e

Repubblica italiana

e tra

Danila Bonifaci e altri

e

Repubblica italiana,

domande vertenti sull' interpretazione dell' art. 189, terzo comma, del Trattato CEE e della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23),

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F.A Schockweiler, F. Grévisse, P.J. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco e M. Zuleeg, giudici,

avvocato generale: J. Mischo

cancelliere: D. Louterman, amministratore principale

considerate le osservazioni scritte presentate:

- per Andrea **Francovich** e Danila Bonifaci e a., dagli avvocati Claudio Mondin, Aldo Campesan e Alberto dal Ferro, del foro di Vicenza,
- per il governo italiano, dall' avvocato dello Stato Oscar Fiumara, in qualità di agente,
- per il governo olandese dal sig. B.R. Bot, segretario generale presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,
- per il governo del Regno Unito, dal sig. J.E. Collins, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, assistito dal sig. Richard Plender, QC,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. Giuliano Marengo e dalla sig.ra Karen Banks, membri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali del sig. Andrea **Francovich** e della sig.ra Danila Bonifaci, del governo italiano, del governo britannico, del governo tedesco, rappresentato dall' avvocato Jochim Sedemund, del foro di Colonia, in qualità di agente, e della Commissione, all'

udienza del 27 febbraio 1991,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

1. Con ordinanze 9 luglio e 30 dicembre 1989, pervenute alla Corte rispettivamente l' 8 e il 15 gennaio 1990, la Pretura di Vicenza (nella causa C-6/90) e la Pretura di Bassano del Grappa (nella causa C-9/90) hanno proposto, in forza dell' art. 177 del Trattato CEE, questioni pregiudiziali sull' interpretazione dell' art. 189, terzo comma, del Trattato CEE nonché della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23).

2. Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di controversie tra Andrea **Francovich** e Danila Bonifaci e a. (in prosieguo: i "ricorrenti") e la Repubblica italiana.

3. La direttiva 80/987 è diretta a garantire ai lavoratori dipendenti un minimo comunitario di tutela in caso di insolvenza del datore di lavoro, fatte salve le norme più favorevoli esistenti negli Stati membri. A tal fine, essa stabilisce in particolare garanzie specifiche per il pagamento di loro crediti non pagati relativi alla retribuzione.

4. A norma dell' art. 11, gli Stati membri erano tenuti a emanare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro un termine scaduto il 23 ottobre 1983. Poiché la Repubblica italiana non ha ottemperato a tale obbligo, la Corte ha accertato il suo inadempimento con sentenza 2 febbraio 1989, Commissione/Italia (causa 22/87, Racc. pag. 143).

5. Il sig. **Francovich**, parte nella causa principale nel procedimento C-6/90, aveva lavorato per l' impresa "CDN Elettronica Snc" a Vicenza e aveva ricevuto a tale titolo solo acconti sporadici sulla propria retribuzione. Egli ha quindi proposto ricorso dinanzi al Pretore di Vicenza, che ha condannato l' impresa convenuta al pagamento di una somma di circa 6 milioni di LIT. Nel corso del processo di esecuzione, l' ufficiale giudiziario del Tribunale di Vicenza ha dovuto redigere un verbale di pignoramento infruttuoso. Il sig. **Francovich** ha allora fatto valere il diritto di ottenere dallo Stato italiano le garanzie previste dalla direttiva 80/987 o, in via subordinata, un indennizzo.

6. Nella causa C-9/90, la sig.ra Danila Bonifaci e altre trentatré lavoratrici dipendenti hanno proposto un ricorso dinanzi al Pretore di Bassano del Grappa, riferendo di aver lavorato in qualità di lavoratrici dipendenti per la ditta "Gaia Confezioni Srl", dichiarata fallita il 5 aprile 1985. Al momento della cessazione dei rispettivi rapporti di lavoro, le ricorrenti erano creditrici di una somma di oltre 253 milioni di LIT, che era stata ammessa al passivo dell' impresa dichiarata fallita. Oltre cinque anni dopo il fallimento, nulla era stato loro corrisposto e il curatore del fallimento aveva fatto loro sapere che una ripartizione, anche parziale, in loro favore era assolutamente improbabile. Di conseguenza, le ricorrenti hanno adito il suddetto giudice chiedendo che la Repubblica italiana, alla luce dell' obbligo ad essa incombente di applicare la direttiva 80/987 dal 23 ottobre 1983, fosse condannata a corrispondere loro gli importi ad esse spettanti a titolo di retribuzioni arretrate, quanto meno per le ultime tre mensilità o, in mancanza, a versare loro un indennizzo.

7. In questo contesto i giudici nazionali hanno sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, identiche nelle due cause:

"1) In forza del sistema di diritto comunitario vigente, può il privato che sia stato leso dalla mancata attuazione da parte dello Stato della direttiva 80/987 - mancata attuazione accertata con sentenza di condanna della Corte di giustizia - pretendere l' adempimento da parte dello Stato stesso delle disposizioni in essa contenute che siano sufficientemente precise e incondizionate invocando direttamente, nei confronti dello Stato membro

inadempiente, la normativa comunitaria per ottenere le garanzie che lo Stato stesso doveva assicurare, e comunque rivendicare il risarcimento dei danni subiti relativamente alle disposizioni che non godono di tale prerogativa?

2) Il combinato disposto degli artt. 3 e 4 della direttiva 80/987 del Consiglio dev' essere interpretato nel senso che, nel caso in cui lo Stato non si sia avvalso della facoltà di introdurre i limiti di cui all' art. 4, lo Stato stesso è tenuto al pagamento dei diritti dei lavoratori subordinati nella misura stabilita dall' art. 3?

3) Nel caso di risposta negativa alla domanda 2, stabilisca la Corte qual è la garanzia minima che lo Stato deve assicurare ai sensi della direttiva 80/987 al lavoratore avente diritto in modo che la quota di retribuzione a quest' ultimo dovuta possa considerarsi attuazione della direttiva stessa."

8. Per una più ampia illustrazione degli antefatti delle cause principali, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

9. La prima questione sollevata dal giudice nazionale pone due problemi che occorre esaminare separatamente. Essa riguarda, in primo luogo, l' efficacia diretta delle norme della direttiva che definiscono i diritti dei lavoratori e, in secondo luogo, l' esistenza e la portata della responsabilità dello Stato per i danni derivanti dalla violazione degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario.

Sull' efficacia diretta delle disposizioni della direttiva che definiscono i diritti dei lavoratori

10. La prima parte della prima questione formulata dal giudice nazionale è diretta a stabilire se le disposizioni della direttiva che definiscono i diritti dei lavoratori debbano essere interpretate nel senso che gli interessati possono far valere tali diritti nei confronti dello Stato dinanzi ai giudici nazionali in mancanza di provvedimenti di attuazione adottati entro i termini.

11. Secondo una giurisprudenza costante, lo Stato membro che non ha adottato entro i termini i provvedimenti di attuazione imposti da una direttiva non può opporre ai singoli l' inadempimento, da parte sua, degli obblighi derivanti dalla direttiva stessa. Perciò, in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, tali disposizioni possono essere richiamate, in mancanza di provvedimenti d' attuazione adottati entro i termini, per opporsi a qualsiasi disposizione di diritto interno non conforme alla direttiva, ovvero in quanto siano atte a definire diritti che i singoli possono fare valere nei confronti dello Stato (sentenza 19 gennaio 1982, Becker, punti 24 e 25 della motivazione, causa 8/81, Racc. pag. 53).

12. Occorre quindi chiedersi se le disposizioni della direttiva 80/987 che definiscono i diritti dei lavoratori siano incondizionate e sufficientemente precise. Tale esame deve riguardare tre aspetti, e cioè la determinazione dei beneficiari della garanzia stabilita da detta disposizione, il contenuto di tale garanzia e, infine, l' identità del soggetto tenuto alla garanzia. Al riguardo si pone in particolare la questione se lo Stato possa essere considerato tenuto alla garanzia per non aver adottato, entro il termine prescritto, i necessari provvedimenti di attuazione.

13. Per quanto riguarda, innanzitutto, la determinazione dei beneficiari della garanzia, va rilevato che, in base all' art. 1, n. 1, la direttiva si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti di datori di lavoro che si trovino in stato di insolvenza ai sensi dell' art. 2, n. 1, ossia della disposizione che precisa le ipotesi in cui un datore di lavoro dev' essere considerato in stato di insolvenza. L' art. 2, n. 2, rinvia al diritto nazionale per la determinazione delle nozioni di "lavoratore subordinato" e di "datore di lavoro". Infine l' art. 1, n. 2, dispone che gli Stati membri possono, in via eccezionale e a determinate condizioni, escludere dall' ambito di applicazione della direttiva talune categorie di lavoratori elencati nell' allegato della direttiva.

14. Queste disposizioni sono sufficientemente precise e incondizionate per consentire al giudice nazionale di stabilire se un soggetto possa essere o no considerato beneficiario della direttiva. Infatti, il giudice deve solo verificare, in primo luogo, se l' interessato abbia lo status di lavoratore subordinato in forza del diritto nazionale e se non sia escluso, a norma dell' art. 1, n. 2, e del suo allegato I, dall' ambito di applicazione della direttiva (v., per quanto riguarda le condizioni richieste per una siffatta esclusione, le sentenze 2 febbraio 1989, Commissione/Italia, punti 18-23 della motivazione, causa 22/87, cit., e 8 novembre 1990, Commissione/Grecia, punti 11-26 della motivazione, causa C-53/88, Racc. pag. I-3917); in secondo luogo, se ci si trovi in una delle ipotesi di insolvenza di cui all' art. 2 della direttiva.

15. Per quanto riguarda poi il contenuto della garanzia, l' art. 3 della direttiva dispone che dev' essere garantito il pagamento dei crediti non pagati risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e relativi alla retribuzione per il periodo situato prima di una data stabilita dallo Stato membro che, al riguardo, può scegliere fra tre possibilità e cioè: a) la data in cui è insorta l' insolvenza del datore di lavoro; b) quella del preavviso di licenziamento del lavoratore subordinato interessato, comunicato a causa dell' insolvenza del datore di lavoro; c) quella in cui è insorta l' insolvenza del datore di lavoro o quella della cessazione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro del lavoratore subordinato interessato, avvenuta a causa dell' insolvenza del datore di lavoro.

16. In relazione a tale scelta, lo Stato membro ha la facoltà, in forza dell' art. 4, nn. 1 e 2, di limitare l' obbligo di pagamento a periodi di tre mesi o di otto settimane, a seconda dei casi, calcolati secondo modalità precisate nel suddetto articolo. Infine, il n. 3 dello stesso articolo dispone che gli Stati membri possono fissare un massimale per la garanzia di pagamento per evitare il versamento di somme eccedenti il fine sociale della direttiva. Qualora si avvalgano di tale facoltà, gli Stati membri debbono comunicare alla Commissione i metodi con cui fissano il massimale. D' altro canto l' art. 10 precisa che la direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di adottare le misure necessarie ad evitare abusi ed in particolare di rifiutare o di ridurre l' obbligo di pagamento in taluni casi.

17. L' art. 3 della direttiva lascia così una scelta allo Stato membro per determinare la data a partire dalla quale la garanzia del pagamento dei diritti dev' essere fornita. Tuttavia, come risulta già implicitamente dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 4 dicembre 1986, FNV, causa 71/85, Racc. pag. 3855; sentenza 24 marzo 1987, McDermott e Cotter, punto 15 della motivazione, causa 286/85, Racc. pag. 1453), la facoltà attribuita allo Stato di scegliere tra una molteplicità di mezzi possibili al fine di conseguire il risultato prescritto da una direttiva non esclude che i singoli possano far valere dinanzi ai giudici i diritti il cui contenuto può essere determinato con una precisione sufficiente sulla base delle sole disposizioni della direttiva.

18. Nella fattispecie, il risultato che la direttiva di cui trattasi prescrive è la garanzia del pagamento ai lavoratori dei crediti non pagati in caso di insolvenza del datore di lavoro. Il fatto che gli artt. 3 e 4, nn. 1 e 2, concedano agli Stati membri una certa discrezionalità per quanto concerne i metodi di fissazione di questa garanzia e la limitazione del suo importo non pregiudica il carattere preciso e incondizionato del risultato prescritto.

19. Infatti, come hanno messo in rilievo la Commissione e i ricorrenti, è possibile determinare la garanzia minima prevista dalla direttiva fondandosi sulla data la cui scelta comporta l' onere meno gravoso per l' organismo di garanzia. Tale data è quella in cui è insorta l' insolvenza del datore di lavoro, poiché le altre due date, cioè quella del preavviso di licenziamento del lavoratore e quella della cessazione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro, sono, in base alle condizioni poste dall' art. 3, necessariamente posteriori all' insorgere dell' insolvenza e delimitano quindi un periodo più lungo, durante il quale il pagamento dei diritti dev' essere garantito.

20. Per quanto riguarda la facoltà, di cui all' art. 4, n. 2, di limitare tale garanzia, occorre rilevare che una siffatta facoltà non esclude che si possa determinare la garanzia minima. Infatti, dalla formulazione di tale articolo risulta che gli Stati membri hanno la facoltà di

limitare le garanzie accordate ai lavoratori a taluni periodi anteriori alla data di cui all' art. 3. Questi periodi sono stabiliti in relazione a ciascuna delle tre date contemplate all' art. 3, onde è possibile, in ogni caso, determinare fino a che punto lo Stato membro avrebbe potuto ridurre la garanzia prevista dalla direttiva a seconda della data che avrebbe scelto se avesse attuato la direttiva.

21. Quanto all' art. 4, n. 3, secondo il quale gli Stati membri possono fissare un massimale per la garanzia di pagamento al fine di evitare il versamento di somme eccedenti il fine sociale della direttiva, e quanto all' art. 10, in cui si precisa che la direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di adottare misure necessarie per evitare abusi, va rilevato che uno Stato membro che non abbia adempiuto il proprio obbligo di attuare una direttiva non può neutralizzare i diritti che la direttiva fa sorgere a beneficio dei singoli basandosi sulla facoltà di limitare l' importo della garanzia che esso avrebbe potuto esercitare ove avesse preso le misure necessarie all' attuazione della direttiva (v., a proposito di una facoltà analoga relativa alla prevenzione di abusi nell' ambito fiscale, la sentenza 19 gennaio 1982, Becker, punto 34 della motivazione, causa 8/81, Racc. pag. 53).

22. Va quindi constatato che le disposizioni controverse sono incondizionate e sufficientemente precise per quanto riguarda il contenuto della garanzia.

23. Per quanto riguarda infine l' identità di chi è tenuto alla garanzia, l' art. 5 della direttiva stabilisce che:

"Gli Stati fissano le modalità di organizzazione, di finanziamento e di funzionamento degli organismi di garanzia nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

- a) il patrimonio degli organismi deve essere indipendente dal capitale di esercizio dei datori di lavoro e essere costituito in modo da non poter essere sequestrato in un procedimento in caso di insolvenza;
- b) i datori di lavoro devono contribuire al finanziamento, a meno che quest' ultimo non sia integralmente assicurato dai pubblici poteri;
- c) l' obbligo di pagamento, a carico degli organismi esiste indipendentemente dall' adempimento degli obblighi di contribuire al finanziamento".

24. E' stato sostenuto che, poiché la direttiva prevede la possibilità di finanziamento integrale degli organismi di garanzia da parte dei pubblici poteri, è inammissibile che uno Stato membro possa neutralizzare gli effetti della direttiva sostenendo che avrebbe potuto porre a carico di altri soggetti, in parte o in toto, l' onere finanziario gravante su di esso.

25. Tale ragionamento non può essere condiviso. Dalla formulazione della direttiva risulta che lo Stato membro è tenuto a predisporre tutto un sistema istituzionale di garanzia appropriato. In forza dell' art. 5, lo Stato membro dispone di un' ampia discrezionalità quanto all' organizzazione, al funzionamento e al finanziamento degli organismi di garanzia. Occorre mettere in rilievo che il fatto, invocato dalla Commissione, che la direttiva preveda come una possibilità, fra le altre, che un sistema del genere sia finanziato integralmente dai pubblici poteri non può significare che si possa identificare lo Stato come debitore dei crediti non pagati. L' obbligo di pagamento è a carico degli organismi di garanzia e solo esercitando il suo potere di organizzare il sistema di garanzia lo Stato può disporre il finanziamento integrale degli organismi di garanzia da parte dei pubblici poteri. In questa ipotesi lo Stato si accolla un obbligo che in linea di principio non gli incombe.

26. Ne consegue che, anche se le disposizioni controverse della direttiva sono sufficientemente precise e incondizionate per quanto riguarda la determinazione dei beneficiari della garanzia e il contenuto della garanzia stessa, questi elementi non sono sufficienti perché i singoli possano far valere tali disposizioni dinanzi ai giudici nazionali. Infatti, da un lato, queste disposizioni non precisano l' identità di chi è tenuto alla garanzia e, dall' altro, lo Stato non può essere considerato debitore per il solo fatto di non aver adottato entro i termini i provvedimenti di attuazione.

27. Si deve pertanto risolvere la prima parte della prima questione dichiarando che le disposizioni della direttiva 80/987 che definiscono i diritti dei lavoratori devono essere interpretate nel senso che gli interessati non possono far valere tali diritti nei confronti dello Stato dinanzi ai giudici nazionali in mancanza di provvedimenti di attuazione adottati entro i termini.

Sulla responsabilità dello Stato per danni derivanti dalla violazione degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario

28. Con la seconda parte della prima questione il giudice nazionale mira a stabilire se uno Stato membro sia tenuto a risarcire i danni derivanti ai singoli dalla mancata attuazione della direttiva 80/987.

29. Il giudice nazionale pone così il problema dell'esistenza e della portata di una responsabilità dello Stato per danni derivanti dalla violazione degli obblighi che ad esso incombono in forza del diritto comunitario.

30. Questo problema dev'essere esaminato alla luce del sistema generale del Trattato e dei suoi principi fondamentali.

a) Sul principio della responsabilità dello Stato

31. Va innanzitutto ricordato che il Trattato CEE ha istituito un ordinamento giuridico proprio, integrato negli ordinamenti giuridici degli Stati membri e che si impone ai loro giudici, i cui soggetti sono non soltanto gli Stati membri, ma anche i loro cittadini e che, nello stesso modo in cui impone ai singoli degli obblighi, il diritto comunitario è altresì volto a creare diritti che entrano a far parte del loro patrimonio giuridico; questi diritti sorgono non solo nei casi in cui il Trattato espressamente li menziona, ma anche in relazione agli obblighi che il Trattato impone ai singoli, agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie (v. sentenze 5 febbraio 1963, Van Gend & Loos, causa 26/62, Racc. pag. 3, e 15 luglio 1964, Costa, causa 6/64, pag. 1127).

32. Va altresì ricordato che, come risulta da una giurisprudenza costante, è compito dei giudici nazionali incaricati di applicare, nell'ambito delle loro competenze, le norme del diritto comunitario, garantire la piena efficacia di tali norme e tutelare i diritti da esse attribuiti ai singoli (v. in particolare sentenza 9 marzo 1978, Simmenthal, punto 16 della motivazione, causa 106/77, Racc. pag. 629, e sentenza 19 giugno 1990, Factortame, punto 19 della motivazione, causa C-213/89, Racc. pag. I-2433).

33. Va constatato che sarebbe messa a repentaglio la piena efficacia delle norme comunitarie e sarebbe infirmata la tutela dei diritti da esse riconosciuti se i singoli non avessero la possibilità di ottenere un risarcimento ove i loro diritti siano lesi da una violazione del diritto comunitario imputabile ad uno Stato membro.

34. La possibilità di risarcimento a carico dello Stato membro è particolarmente indispensabile qualora, come nella fattispecie, la piena efficacia delle norme comunitarie sia subordinata alla condizione di un'azione da parte dello Stato e, di conseguenza, i singoli, in mancanza di tale azione, non possano far valere dinanzi ai giudici nazionali i diritti loro riconosciuti dal diritto comunitario.

35. Ne consegue che il principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili è inerente al sistema del Trattato.

36. L'obbligo degli Stati membri di risarcire tali danni trova il suo fondamento anche nell'art. 5 del Trattato, in forza del quale gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi ad essi derivanti dal diritto comunitario. Orbene, tra questi obblighi si trova quello di eliminare le conseguenze illecite di una violazione del diritto comunitario (v., per quanto riguarda l'analogo disposto dell'art. 86 del Trattato CECA, la sentenza 16 dicembre 1960, Humblet, causa 6/60, Racc. pag. 1093).

37. Da tutto quanto precede risulta che il diritto comunitario impone il principio secondo cui

gli Stati membri sono tenuti a risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario ad essi imputabili.

b) Sulle condizioni della responsabilità dello Stato

38. Se la responsabilità dello Stato è così imposta dal diritto comunitario, le condizioni in cui essa fa sorgere un diritto a risarcimento dipendono dalla natura della violazione del diritto comunitario che è all' origine del danno provocato.

39. Qualora, come nel caso di specie, uno Stato membro violi l' obbligo, ad esso incombente in forza dell' art. 189, terzo comma, del Trattato, di prendere tutti i provvedimenti necessari a conseguire il risultato prescritto da una direttiva, la piena efficacia di questa norma di diritto comunitario esige che sia riconosciuto un diritto a risarcimento ove ricorrano tre condizioni.

40. La prima di queste condizioni è che il risultato prescritto dalla direttiva implichi l' attribuzione di diritti a favore dei singoli. La seconda condizione è che il contenuto di tali diritti possa essere individuato sulla base delle disposizioni della direttiva. Infine, la terza condizione è l' esistenza di un nesso di causalità tra la violazione dell' obbligo a carico dello Stato e il danno subito dai soggetti lesi.

41. Tali condizioni sono sufficienti per far sorgere a vantaggio dei singoli un diritto ad ottenere un risarcimento, che trova direttamente il suo fondamento nel diritto comunitario.

42. Con questa riserva, è nell' ambito delle norme del diritto nazionale relative alla responsabilità che lo Stato è tenuto a riparare le conseguenze del danno provocato. Infatti, in mancanza di una disciplina comunitaria, spetta all' ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare il giudice competente e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario (v. le seguenti sentenze: 22 gennaio 1976, Russo, causa 60/75, Racc. pag. 45; 16 dicembre 1976, Rewe, causa 33/76, Racc. pag. 1989; 7 luglio 1981, Rewe, causa 158/80, Racc. pag. 1805).

43. Occorre rilevare inoltre che le condizioni, formali e sostanziali, stabilite dalle diverse legislazioni nazionali in materia di risarcimento dei danni non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano reclami analoghi di natura interna e non possono essere congegnate in modo da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento (v. per quanto concerne la materia analoga del rimborso di imposte riscosse in violazione del diritto comunitario, in particolare la sentenza 9 novembre 1983, San Giorgio, causa 199/82, Racc. pag. 3595).

44. Nella fattispecie, la violazione del diritto comunitario da parte di uno Stato membro a seguito della mancata attuazione entro i termini della direttiva 80/987 è stata accertata con una sentenza della Corte. Il risultato prescritto da tale direttiva comporta l' attribuzione ai lavoratori subordinati del diritto ad una garanzia per il pagamento di loro crediti non pagati relativi alla retribuzione. Come risulta dall' esame della prima parte della prima questione, il contenuto di tale diritto può essere individuato sulla base delle disposizioni della direttiva.

45. Stando così le cose, spetta al giudice nazionale garantire, nell' ambito delle norme di diritto interno relative alla responsabilità, il diritto dei lavoratori ad ottenere il risarcimento dei danni che siano stati loro provocati a seguito della mancata attuazione della direttiva.

46. La questione sollevata dal giudice nazionale va pertanto risolta nel senso che uno Stato membro è tenuto a risarcire i danni derivanti ai singoli dalla mancata attuazione della direttiva 80/987.

Sulla seconda e sulla terza questione

47. Alla luce della soluzione data alla prima questione pregiudiziale non occorre pronunciarsi sulla seconda e sulla terza questione.

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

48. Le spese sostenute dai governi italiano, britannico, olandese e tedesco, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, a cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni ad essa sottoposte dalla Pretura di Vicenza (nella causa C-6/90) e dalla Pretura di Bassano del Grappa (nella causa C-9/90) rispettivamente con ordinanze 9 luglio e 30 dicembre 1989, dichiara:

- 1) Le disposizioni della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, che definiscono i diritti dei lavoratori devono essere interpretate nel senso che gli interessati non possono far valere tali diritti nei confronti dello Stato dinanzi ai giudici nazionali in mancanza di provvedimenti di attuazione adottati entro i termini.
- 2) Uno Stato membro è tenuto a risarcire i danni derivanti ai singoli dalla mancata attuazione della direttiva 80/987/CEE.

In alto